I LIMITI ALL'ESERCIZIO DEI DIRITTI FONDAMENTALI

- I diritti fondamentali: **assoluti**, tendenti alla massima espansione, ma non per questo **illimitati** perché «il concetto di limite è insito nel concetto di diritto» (C. cost. 1/1956)
  - **limiti esterni** di contesto (stato di guerra o d'emergenza) o interessi generali (dignità della persona; sanità, sicurezza e incolumità pubblica, buon costume)
  - **diritti altrui**: "La libertà consiste nel fare tutto ciò che non nuoce agli altri; così l'esercizio dei diritti naturali di ogni uomo non ha come limite che quelli che assicurano agli altri membri della società il godimento di quegli stessi diritti" (art. 4 Dichiarazione Diritti 1789)
  - **bilanciamento tra diritti** perché nessun diritto è «tiranno» (C. cost. 85/2013 su ILVA): informazione vs. riservatezza; iniziativa economica e lavoro vs. salute
    - ✓ controllo della Corte costituzionale su ragionevolezza legge

© Riproduzione riservata 2024

I limiti ai diritti fondamentali

- Limiti all'esercizio dei diritti fondamentali:
  - **espressi** in Costituzione
  - **impliciti** perché da essa deducibili

  - **soggettivi**
  - **oggettivi**
    - **generali** o **particolari** a seconda se riferiti a tutti i soggetti/diritti o no

© Riproduzione riservata 2024

I LIMITI SOGGETTIVI: A) GENERALI
La tutela costituzionale della capacità giuridica
Articolo 22 Cost.

Nessuno può essere privato, per motivi politici, della capacità giuridica, della cittadinanza, del nome

- **Capacità giuridica**: presupposto per essere titolari di diritti e doveri; acquisita al momento della nascita (art. 1 c.c.; concepito)
  - reazione al fascismo che privò della cittadinanza ebrei e oppositori e impose italianizzazione cognomi di minoranze linguistiche
  - tutela del diritto fondamentale di continuare ad appartenere alla comunità politica nonostante la si contrasti.
    - eccezione XIII disp. finale (divieto elettorato attivo e accesso agli uffici pubblici per membri di Casa Savoia): effetti cessati dopo l. cost. 1/2002

© Riproduzione riservata 2024

I limiti ai diritti fondamentali

La capacità di agire

- **Capacità di agire**: capacità di compiere atti giuridici (art. 2 c.c.) acquisita con il compimento della maggiore età

- Ne sono privi
  - **minori**
  - **interdetti** per abituale infermità mentale o per legge
  - **inabilitati**: infermi di mente non gravi, sordi e ciechi senza sufficiente educazione, alcolisti, tossico-dipendenti, prodighi - entrambi però possono votare

© Riproduzione riservata 2024

I limiti ai diritti fondamentali

I LIMITI SOGGETTIVI: B) PARTICOLARI

- Situazioni di "**soggezione speciale**"
  1. Detenuti
  2. Militari
  3. Pazienti malati
  4. Titolari di taluni pubblici uffici

© Riproduzione riservata 2024

I limiti ai diritti fondamentali

1. LO STATUS DI DETENUTO

Articolo 13.4 Cost.

È punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà

Articolo 27.3 Cost.

Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità

Articoli 3 CEDU – 4 CDFUE

Nessuno può essere sottoposto a tortura, né a pene o trattamenti inumani o degradanti

© Riproduzione riservata 2024

I limiti ai diritti fondamentali

- **Divieto di ogni violenza fisica e morale**, salvo ragioni di ordine e sicurezza

- **Divieto di tortura** per cui è punito «**chiunque** con violenze o minacce gravi, ovvero agendo con crudeltà, cagiona **acute sofferenze fisiche o un verificabile trauma psichico** a una persona privata della libertà personale (…) se il fatto è commesso mediante più condotte ovvero se comporta un trattamento inumano e degradante per la dignità della persona» (art. 613-*bis* c.p. introdotto con l. 110/2017)

© Riproduzione riservata 2024

I limiti ai diritti fondamentali

- **Divieto di pene o trattamenti contrari al senso di umanità o degradanti la dignità personale del detenuto**, anche in considerazione della sua età e stato di salute
  - ➢ illegittimità castrazione chimica
  - ➢ legittimità regime di detenzione speciale *ex* art. 41-*bis* l. 354/1975 (c.d. carcere duro) per impedire ai detenuti di particolare pericolosità di comunicare all'esterno, tranne divieti inutilmente vessatori (C. cost. 186/2018 su divieto di cucinare in cella)
  - ➢ sovraffollamento carcerario (Corte EDU 8.1.2013 *Torreggiani*):
    - rimedi strutturali: riduzione flussi in entrata (misure cautelari e pene sostitutive alla detenzione) e aumento flussi in uscita (riduzione pena 1 giorno ogni 10)

© Riproduzione riservata 2024

I limiti ai diritti fondamentali

I diritti fondamentali del detenuto

- «Il trattamento penitenziario deve essere conforme ad umanità e deve assicurare il **rispetto della dignità della persona**" (art. 1.1 l. 354/1975)
  - Diritto alla riservatezza
  - Diritto a ricevere e inviare corrispondenza (specie con difensore)
  - Diritto ad avere colloqui con parenti e rapporti intimi (C. cost. 40/2024)
  - Diritto all'assistenza sanitaria
  - Diritto all'informazione
  - Diritto all'istruzione e formazione professionale
  - Diritto al lavoro (anche fuori dal carcere tramite permessi)
  - Diritto di voto
  - Diritto al culto religioso
  - Diritto a svolgere attività culturali, ricreative e sportive
  - Tutela della maternità (detenzione domiciliare o presso ICAM)

© Riproduzione riservata 2024

I limiti ai diritti fondamentali

Amnistia ed indulto

Art. 79 Cost. (dopo l. cost. 1/1992)

L'amnistia e l'indulto sono concessi con legge deliberata a maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Camera, in ogni suo articolo e nella votazione finale. La legge che concede l'amnistia o l'indulto stabilisce il termine per la loro applicazione. In ogni caso l'amnistia e l'indulto non possono applicarsi ai reati commessi successivamente alla presentazione del disegno di legge

- **Amnistia** estingue il reato e, se vi è stata condanna, fa cessare l'esecuzione della condanna e le pene accessorie (art. 151.1 c.p.)

- **Indulto** estingue, in tutto o in parte, la pena o la commuta, senza estinzione del reato (senza assoluzione)

© Riproduzione riservata 2024

I limiti ai diritti fondamentali

La finalità rieducativa della pena

Articolo 27.3 Cost.

Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato

- **Le tre finalità della pena**:
  a) afflittiva (teoria c.d. retributiva o vendicativa)

  b) intimidatoria (teoria c.d. dissuasiva)

  c) emendativa (teoria c.d. rieducativa) accolta dall'art. 27 Cost.
     - "tendere" non in senso polifunzionale ma come ammissione della difficoltà del processo di rieducazione

© Riproduzione riservata 2024

I limiti ai diritti fondamentali

- La pena per avere un «**volto costituzionale**» deve essere
  - **proporzionale** anziché eccessiva rispetto al reato
  - **individuale** anziché fissa in base alla condizione del soggetto
  - **flessibile** anziché immodificabile in corso di esecuzione
- I percorsi individuali di rieducazione e reinserimento del detenuto (l. 663/1986 c.d. Gozzini) come obbligo morale e investimento sociale grazie all'abbattimento del tasso di recidiva

© Riproduzione riservata 2024

I limiti ai diritti fondamentali

- L'**ergastolo** non è di per sé un trattamento contrario al senso di umanità e alla finalità rieducativa della pena (C. cost. 168/1994) solo però se sono previsti benefici penitenziari
  - anche per i condannati per gravi reati che non abbiano collaborato con la giustizia (dapprima automaticamente esclusi: c.d. ergastolo ostativo) (C.EDU 13.6.2019 *Viola c. Italia*; C. cost. 122/2022, 97/2021, 253/2019, 263/2019)
    - ✓ subordinata però a stringenti condizioni, tra cui 30 anni di pena; pagamento dei danni; assenza di collegamenti attuali e futuri con organizzazioni criminali (d.l. 162/2022)

© Riproduzione riservata 2024

I limiti ai diritti fondamentali

Il divieto della pena di morte
Art. 27.4 Cost.

Non è ammessa la pena di morte, ~~se non nei casi previsti dalle leggi militari di guerra~~ (l. cost. 1/2007)

- **Divieto di pena di morte perché:**
  - contrario all'umanità e alla funzione rieducativa delle pene
  - non consente di riparare agli errori giudiziari
  - pone lo Stato sullo stesso piano degli omicidi
  - usa la vita del condannato come strumento benché statisticamente non abbia alcuna efficacia deterrente sui delitti con essa puniti
  - contraddittoriamente toglie la vita in nome della sacralità e intangibilità della vita

© Riproduzione riservata 2024

2. LO *STATUS* DI MILITARE

- La condizione dei militari secondo il Codice dell'ordinamento militare (d.lgs. 66/2010 come modificato da d.lgs. 20/2012) oscilla tra
  - "carattere assorbente" del servizio (C. cost. 449/1999) in ragione dell'assoluta fedeltà alle istituzioni repubblicane [che] è il fondamento dei doveri del militare" (art. 1348.1)

  - tutela dei diritti fondamentali che la Costituzione riconosce a tutti i cittadini (art. 1465.1; C. cost. 332/2000)
    - sposarsi (C. cost. 445/2002) e avere figli (C. cost. 332/2002)

    - presentare reclami all'autorità militare (C. cost. 126/1985)

    - manifestare pubblicamente il proprio pensiero (art. 1472)

© Riproduzione riservata 2024

I limiti ai diritti fondamentali

- Le **particolari limitazioni a diritti di libertà:**
  - restrizioni alla libertà personale proprie dell'ordinamento militare solo se minime
  - limiti alla libertà di circolazione (art. 1469.1) e di espatrio (art. 1469.3)
  - limiti alla libertà di riunione (dentro e fuori i luoghi militari) e associazione, specie in partiti, l'iscrizione ai quali per i militari di carriera in servizio attivo può essere limitata per legge (art. 98.3 Cost.)
  - divieto di sciopero (art. 1475.4)
  - non possono aderire ai sindacati esistenti (art. 1475.2) ma costituirne di nuovi alle condizioni e con i limiti previsti per gli organismi di rappresentanza militare (C. cost. 120/2018)

© Riproduzione riservata 2024

3. LO *STATUS* DI PAZIENTE
Il diritto al consenso informato

Articolo 32.2 Cost.

Nessuno può essere obbligato ad un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge

Articolo 5 Convenzione Oviedo 4.4.1997 (ratificata da l. 145/2001)

Un trattamento sanitario può essere praticato solo se la persona interessata abbia prestato il proprio consenso libero e informato

Articolo 1.1 l. 219/2017

Nessun trattamento sanitario può essere iniziato o proseguito se privo del consenso libero e informato della persona interessata

© Riproduzione riservata 2024

I limiti ai diritti fondamentali

- Il **consenso del paziente** alle cure non più presunto o preteso (visione paternalista) ma «vero e proprio **diritto della persona**» fondato sugli artt. 2, 13 e 32 Cost. quale sintesi tra il diritto all'autodeterminazione e quello alla salute (C. cost. 438/2008)

- Sul consenso informato si basa la «**relazione di cura e di fiducia** tra (…) l'autonomia decisionale del paziente e la competenza, l'autonomia professionale e la responsabilità del medico» (c.d. alleanza terapeutica) (art. 1.2 l. 219/2017)

- Diritto al rifiuto dei trattamenti sanitari, anche se "salva-vita", se non imposti per legge (caso Welby)

© Riproduzione riservata 2024

I limiti ai diritti fondamentali

- Il **consenso del paziente** deve essere
  - **personale**
  - **libero** (art. 3.2 CDFUE) e **spontaneo**
  - **modificabile** e **revocabile** in ogni momento
  - **informato** (art. 3.2 CDFUE) e **consapevole in relazione al livello culturale del paziente**
  - **espresso** (scritto o videoregistrato) e **documentato**
  - **specifico, attuale e inequivoco**

© Riproduzione riservata 2024

I limiti ai diritti fondamentali

- **Responsabilità civile (oltreché penale e disciplinare) medico**

a) **in assenza di consenso:** per violazione diritto alla salute e all' auto-determinazione, **a meno che**

- trattamento sanitario imposto per legge
- pericolo per l'incolumità pubblica
- necessità di salvare il paziente (*in dubio pro vita)*

b) **con consenso**: in caso di dolo o colpa, anche lieve, tranne per imperizia se il medico ha seguito linee-guida, così da evitare i costi della c.d. medicina difensiva (art. 590-*sexies* c.p.)

© Riproduzione riservata 2024

I limiti ai diritti fondamentali

Le disposizioni anticipate di trattamento

- **Diritto di rifiutare** ogni trattamento sanitario non obbligatorio, anche
  - pro futuro: **disposizioni anticipate di trattamento** (c.d. testamento biologico) «in previsione di un'eventuale futura incapacità di autodeterminarsi» (caso Englaro) anche indicando un «fiduciario»
    - ✓ però non vincolanti se non corrispondenti a situazione clinica o superate da progressi scientifici
  - nutrizione e idratazione artificiali perché non trattamenti di sostegno vitale, non rifiutabili (Chiesa cattolica) ma trattamenti sanitari tramite preparativi medici, rifiutabili tanto più se forme di accanimento terapeutico in caso di accertata irreversibilità stato vegetativo (Cass. 21748/2007 caso Englaro)

© Riproduzione riservata 2024

I limiti ai diritti fondamentali

I trattamenti sanitari imposti per legge

Articolo 32.2 Cost.

Nessuno può essere obbligato ad un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana

- **Trattamenti sanitari imposti per legge** (artt. 33-35 l. 833/1978) per prevenire o curare patologie nel rispetto della persona umana
  - eccezione alla libertà d'autodeterminazione terapeutica in nome del dovere di solidarietà sociale quando il rifiuto di cure può mettere a rischio la salute come «interesse della collettività» (art. 32 Cost.): «libertà di cura non equivale a libertà di far ammalare gli altri»
  - riserva di legge statale **relativa e rinforzata**

© Riproduzione riservata 2024

I limiti ai diritti fondamentali

- Trattamenti sanitari **obbligatori e collettivi**: vaccinazioni contro malattie infettive (estese); cinture di sicurezza e casco; test HIV

a) se preventivamente dimostrata **efficacia scientifica**

b) **a beneficio della salute collettiva senza compromettere quella del singolo**, salvo conseguenze tollerabili, marginali e statisticamente purtroppo inevitabili (C. cost. 15/2023 su Covid-19)

c) **sacrificio proporzionale e ragionevole** (COVID-19: vaccinazione prima raccomandata, poi onere, infine obbligo: C. cost. 14/2023)

d) diritto a: risarcimento del **danno** per fatto illecito altrui (art. 2043 c.c.); **equo indennizzo** (l. 210/1992) e misure dii sostegno assistenziale anche in caso di trattamenti sanitari non obbligatori ma incentivati perché solidali (C. cost. 181-129/2023, 226/2000)

© Riproduzione riservata 2024

I limiti ai diritti fondamentali

- Accertamenti e trattamenti sanitari **coercibili sui singoli** (ricovero malati di mente; alcolisti o drogati cronici)
  - che versano in una situazione di alterazione non transitoria
  - che hanno rifiutato trattamenti terapeutici
  - per cui non sono subito attivabili misure extra-ospedaliere

Disposti entro 48 ore dal Sindaco, su proposta di due medici (famiglia e ASL) e convalidati nelle successive 48 ore dal giudice tutelare perché lesivi della libertà personale *ex* art. 13 Cost.

© Riproduzione riservata 2024

I limiti ai diritti fondamentali

Il limite del rispetto della persona umana

- In nessun caso il trattamento sanitario obbligatorio – collettivo o individuale – può «violare i limiti imposti dal **rispetto della persona umana»** (art. 32.2 Cost.) e i **diritti civili e politici** (art. 33 l. 833/1978)
  - trattamenti sanitari a tutela della salute non solo del singolo ma anche della collettività (salute come «fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività»: art. 32 Cost.) per cui è vietato
    - tutelare la salute del singolo senza tutelare quella della collettività (alimentazione forzata)
    - tutelare la salute della collettività a scapito di quella del singolo (sperimentazioni mediche)

© Riproduzione riservata 2024

4. LO *STATUS* DI PARLAMENTARE (art. 68 Cost.)

- **Insindacabilità** delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni (anche consiglieri regionali, giudici costituzionali, membri del Csm)

- **Inviolabiliità penale**: dopo il 1993 autorizzazione della camera di appartenenza solo per limitazioni della libertà
  - **personale:** divieto di arresto, perquisizioni, privazione della libertà personale o mantenimento in detenzione, tranne flagranza reato o esecuzione sentenza passata in giudicato

  - **domicilio**: perquisizioni domiciliari (ufficio del parlamentare)
  - **comunicazione**: sequestro corrispondenza, intercettazione di conversazioni o di comunicazioni telefoniche (preventive o successive)

© Riproduzione riservata 2024

I limiti ai diritti fondamentali

I LIMITI OGGETTIVI GENERALI

1. STATO DI GUERRA
2. STATO DI ECCEZIONE, EMERGENZA O NECESSITA'
3. ORDINE PUBBLICO

© Riproduzione riservata 2024

I limiti ai diritti fondamentali

1. LO STATO DI GUERRA
Art. 11 Cost.

L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie nazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo.

- **Non pacifismo estremo o assoluto** ma
  - **ripudio della guerra offensiva** d'iniziativa nostra o di altri Stati
  - **ammissione della guerra difensiva**
    - **nostra** (difesa della Patria come sacro dovere: art. 52 Cost.)
    - **altrui** in nome del «diritto naturale di legittima difesa individuale o collettiva» **se deliberata da organizzazioni internazionali** (ONU) ai fini d'un ordinamento che assicuri pace e giustizia fra le Nazioni

© Riproduzione riservata 2024

I limiti ai diritti fondamentali

- **Stato di guerra deliberato** dalle Camere *ex* art. 78 Cost. e dichiarato dal Presidente della Repubblica

- **Conseguenze**
  - conferimento poteri normativi primari al Governo tramite atto legislativo non *ex* art. 76 Cost. per assenza criteri direttivi e termine
  - proroga Camere (art. 60.2 Cost.)
  - giurisdizione tribunali militari (art. 103.3 Cost.)
  - sentenze non impugnabili in Cassazione (art. 111.2 Cost.)
  - non più pena di morte (art. 27.4 Cost. modificato dalla l. cost. 1/2007)

© Riproduzione riservata 2024

2. LO STATO DI ECCEZIONE, EMERGENZA O NECESSITA'

- **Stato di eccezione, allarme o d'assedio** perché la salvezza della Repubblica è la legge suprema (*salus rei publicae suprema lex esto)*
  - previsto in altre Costituzioni (artt. 16 Cost. Francia; 55 e 116 Cost. Spagna; 80a, 12a, 35 e 91 Cost. Germania; 48.1 Cost. Grecia; 19.2 Cost. Portogallo)
  - ogni Stato membro del Consiglio d'Europa: «in caso di guerra o di altro pericolo pubblico" può adottare misure in deroga alle libertà previste dalla CEDU, purché strettamente necessarie e non in contrasto con gli obblighi internazionali (art. 15 su «stato d'urgenza)

- Non previsto scientemente dalla nostra Costituzione in memoria dei passati abusi
  - stato d'assedio prefascista; stato di pericolo pubblico fascista

© Riproduzione riservata 2024

I limiti ai diritti fondamentali

- **Stato di emergenza e di necessità** riconosciuto, con l'urgenza, in Costituzione a fondamento di **specifici atti *extra ordinem***
  - provvedimenti limitativi libertà personali (art. 13) e di domicilio (art. 14); emanazione decreti-legge (art. 77); ricorso all'indebitamento (art. 81); sostituzione del Governo ad organi regionali e locali in caso di «pericolo grave per l'incolumità e la sicurezza pubblica» (art. 120)

  - **rifiutata come fonte naturale del diritto** quale stato di fatto per sospendere o derogare ai diritti fondamentali
    - «la Costituzione esclude che uno stato di necessità possa legittimare lo Stato ad esercitare funzioni legislative in modo da sospendere le garanzie costituzionali di autonomia degli enti territoriali, previste, in particolare, dall'art. 117 Cost." (C. cost. 148/2012)

© Riproduzione riservata 2024

I limiti ai diritti fondamentali

- Il Consiglio dei ministri, su proposto del suo Presidente, alla luce delle valutazioni della Protezione civile, può dichiarare lo **stato di emergenza nazionale** per massimo 12 mesi, prorogabili di altri dodici, in presenza di «eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo che in ragione della loro intensità o estensione debbono, con immediatezza d'intervento, essere fronteggiate con mezzi e poteri straordinari da impiegare durante limitati e predefiniti periodi di tempo» (artt. 7 e 24 Cod. protezione civile)

- **Ordinanze di protezione civile** del Presidente del Consiglio «in deroga a ogni disposizione vigente» nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'U.E. su cui controlla la Corte costituzionale

© Riproduzione riservata 2024

I limiti ai diritti fondamentali

Le ordinanze di necessità ed urgenza

- Provvedimenti amministrativi temporanei, autorizzati per legge, adottati in deroga alle disposizioni vigenti, anche primarie, in determinate materie in presenza di motivati presupposti (casi di straordinaria necessità e urgenza, gravi situazioni di pericolo) e per specifiche finalità (sicurezza pubblica, ambiente, protezione civile...)
  - **vietati** nelle materie coperte da **riserva assoluta di legge e riserva di giurisdizione**
  - non in contrasto con le leggi nelle materie coperte da riserva di legge relativa
  - nel rispetto della Costituzione ed i diritti fondamentali da essa sanciti, i principi dell'ordinamento giuridico e le norme dell'Unione europea

© Riproduzione riservata 2024

I limiti ai diritti fondamentali

- Sempre più frequenti e diffuse:
  - **Presidente del Consiglio** quale massima autorità Protezione civile
  - **Capo Dipartimento protezione civile** in caso di stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri
  - **Ministero dell'Interno** in caso di stato di pericolo pubblico
  - **Prefetto** in caso di urgenza o per grave necessità pubblica
  - Ministro Ambiente, Presidente Regione, Provincia o Sindaco su gestione e smaltimento rifiuti e anti-inquinamento
  - **Sindaco** con ordinanze "contingibili ed urgenti" (C. cost. 115/2011) su emergenze sanitarie o di igiene pubblica locali, incolumità pubblica e sicurezza urbana, degrado e vivibilità urbana, tutela dell'ambiente, del patrimonio culturale, occupazioni abusive, abusivismo commerciale, prostituzione

© Riproduzione riservata 2024

I limiti ai diritti fondamentali

I limiti ai diritti fondamentali introdotti durante la pandemia

- In nome del fondamentale diritto alla salute, il Governo ha dichiarato **stato di emergenza sanitaria** e adottato diversi **decreti legge** che, senza prevedere un termine, obbligavano le autorità competenti ad adottare "ogni misura di contenimento e gestione adeguata e proporzionale all'evolversi della situazione epidemiologica"

- Successivi D.P.C.M. (non soggetti a controllo del Capo dello Stato e della Corte costituzionale) hanno progressivamente introdotto ed esteso all'intero territorio nazionale limitazioni temporanee e proporzionali alle libertà di: circolazione (generali, non tali da incidere sulla libertà personale), riunione, espressione, culto, d'iniziativa economica - non coperte da riserva di giurisdizione – e al diritto all'istruzione e al lavoro

© Riproduzione riservata 2024

I limiti ai diritti fondamentali

- Per la Corte costituzionale non è stata violata
  - la riserva di legge tramite catena normativa decreti legge – DPCM (198/2021)
  - la libertà personale perché piuttosto misure generali di limitazione della libertà di circolazione senza coazione fisica (C. cost. 127/2022)
  - limitazioni necessarie, temporanee e proporzionali a tutela della salute collettiva

© Riproduzione riservata 2024

3. L'ORDINE PUBBLICO

- Limite originariamente non espressamente previsto in Costituzione

- Opposte tesi
  a) **clausola riassuntiva dei limiti speciali** previsti negli artt. 16 (libertà di circolazione), 17 (libertà di riunione), 18.2 (divieto associazioni paramilitari), 41.2 (libertà d'iniziativa economica) Cost.
  b) **limite generale autonomo** da intendere in senso non ideale ma materiale («*ordre dans la rue*») a tutela della pacifica convivenza sociale quale presupposto del "godimento effettivo dei diritti inviolabili dell'uomo" (C. cost. 168/1971; 428/2004)

- Oggi potestà legislativa esclusiva dello Stato su «ordine pubblico e sicurezza» (art. 117.2.*h)* Cost.)

© Riproduzione riservata 2024

I LIMITI SPECIALI ALL'ESERCIZIO DEI DIRITTI FONDAMENTALI

1. LA SANITA' E L'INCOLUMITA' PUBBLICA
2. LA SICUREZZA PUBBLICA
3. IL BUON COSTUME E IL RISPETTO DELLA DIGNITÁ UMANA
4. L'INTERESSE PATRIMONIALE DELLO STATO

© Riproduzione riservata 2024

I limiti ai diritti fondamentali

1. LA SANITA' E L'INCOLUMITA' PUBBLICA

- **Fine:** tutela del diritto alla salute come «interesse della collettività» (artt 32.2 Cost.; 54.4 TUEL), esplicitato in relazione a
  - **trattamenti sanitari obbligatori** (artt. 13 e 32.1 Cost.)
    - collettivi obbligatori (vaccinazioni) o coercibili su singoli
  - **libertà di domicilio** (art. 14.3 Cost.):
    - ispezioni sanitarie nei luoghi di lavoro
  - **libertà di circolazione e di soggiorno** (art. 16.1 Cost.)
    - cordone sanitario
  - **libertà di riunione** (art. 17.3 Cost.)
  - **libertà d'iniziativa economica** che non può svolgersi in contrasto con la dignità umana (art. 41.2 Cost.)
  - **potere sostitutivo del Governo** in caso di pericolo grave per l'incolumità pubblica e tutela livelli essenziali diritto alla salute (art. 120.2 Cost.)

© Riproduzione riservata 2024

I limiti ai diritti fondamentali

2. LA SICUREZZA PUBBLICA

- Bisogno collettivo ma anche diritto personale alla incolumità fisica e all'ordinato vivere civile (ma non ordine politico ideale)

- Limite **esplicito** in relazione alle libertà di
  - **circolazione e soggiorno** (art. 16.1 Cost.)
  - **riunione in luogo pubblico** (art. 17.3 Cost.)
  - **iniziativa economica** (art. 41.2 Cost.)
    - riferito alle modalità di produzione (sicurezza nel luogo di lavoro) e a quanto prodotto, che non deve essere nocivo

- Limite **implicito** in relazione alla
  - libertà **personale** e di **domicilio** (artt. 13 e 14 Cost.): l'incolumità pubblica

© Riproduzione riservata 2024

3. BUON COSTUME E RISPETTO DELLA DIGNITÁ UMANA

- Buon costume quale limite **esplicito** in relazione a
  - **libertà di manifestazione del pensiero** (art. 21.6 Cost.)
  - **libertà di religione** (art. 19 Cost.)

- Escluso per **arte e scienza** (art. 33 Cost.)

- Riferito non alla "morale comune" o alla "etica sociale" ma al
  a) **pudore sessuale** storicamente relativo, specie a tutela minori
  b) **comune sentimento della morale collegato al rispetto della dignità della persona umana**, quale limite ai trattamenti sanitari imposti per legge (art. 32.2 Cost.) e alla libertà d'iniziativa economica (art. 41.2 Cost.)
     - divieto di pubblicazione immagini impressionanti o raccapriccianti (C. cost. 293/2000) o incitanti a delitti o suicidi

© Riproduzione riservata 2024

I limiti ai diritti fondamentali

© Riproduzione riservata 2024

L'INTERESSE PATRIMONIALE DELLO STATO

- Limite **esplicito** in relazione a
  - dovere di adempiere alle **prestazioni patrimoniali** imposte dalla legge (art. 23 Cost.)
  - dovere di **concorrere alle spese pubbliche** in ragione della propria capacità contributiva (art. 53 Cost.)
  - limitazioni alla **libertà di domicilio** per fini economici o fiscali (art. 14.3 Cost.)
  - limitazioni alla **libertà d'iniziativa economica privata** «a fini di utilità generale» (art. 43 Cost.)

© Riproduzione riservata 2024

DEMOCRAZIE LIBERALI E DEMOCRAZIE PROTETTE

- **Come le democrazie si difendono dai propri nemici?**

- **Le democrazie liberali**: «il relativismo è quella concezione del mondo che l'idea democratica suppone» per cui la democrazia, per restare fedele a sé stessa, deve garantire ad ogni «convinzione politica le stesse possibilità di sviluppo» (Kelsen) ma…

«Questo rimarrà sempre uno dei più grandi scherzi della democrazia, cioè di aver dato ai suoi nemici mortali gli strumenti con i quali essere distrutta"

(Joseph Goebbels (alla vigilia del crollo della Repubblica di Weimar)

«Vi chiediamo la libertà in nome dei vostri principi: ve la negheremo in nome dei nostri!"

(Louis Veuillot, clerico reazionario francese)

© Riproduzione riservata 2024

I limiti ai diritti fondamentali

- **Le democrazie protette**: i diritti fondamentali non possono essere esercitati per finalità contrarie a Costituzione perché…

È irragionevole che "il principio di libertà sia formulato con espressione talmente assoluta da farne approfittare anche i suoi avversari, che nel nome della libertà ottengono la possibilità illimitata di mettere fine alla libertà stessa"

(W. Alstrow, liberale tedesco)

La tolleranza illimitata porta alla scomparsa della tolleranza. Se estendiamo l'illimitata tolleranza anche a coloro che sono intolleranti, se non siamo disposti a difendere una società tollerante contro gli attacchi degli intolleranti, allora i tolleranti saranno distrutti e la tolleranza con essi" (K. Popper)

È importante evitare che «la cura venga somministrata tardi, quando i mali, per eccessivi indugi, hanno acquistato vigore» *(Ovidio)*

con il rischio però che, per difendersi dai suoi nemici, la democrazia finisca per adottarne i metodi, snaturandosi e rinnegando se stessa

© Riproduzione riservata 2024

I limiti ai diritti fondamentali

- Le **democrazie militanti** devono difendere se stessa - e con sé i diritti inviolabili dell'uomo - dai nemici, siano essi maggioranza o minoranza, pena il loro suicidio, perché
  - non è agnostica ma si fonda sui valori supremi e perenni del **costituzionalismo** che sono limite al volere della maggioranza e vanno difesi anche con la forza ma sempre «con una mano legata»
  - il **dissenso** è l'essenza della democrazia solo a patto che esso non riguardi l'esistenza stessa della democrazia

«La forza della democrazia si misura proprio quando, in presenza di un pericolo incombente, si continua a operare nella legalità…In nessun caso è accettabile che alla violenza illegale si risponda con la violenza legale e con modi irriguardosi della dignità umana»

(Corte EDU, 13.4.2010, *Trabelski c. Italia)*

© Riproduzione riservata 2024

I limiti ai diritti fondamentali

- **Modalità di protezione della democrazia**

a) reati di opinione quando idonei a provocare reati

b) divieto di abuso dei diritti fondamentali

c) incostituzionalità dei partiti politici anti-sistema

d) limiti di contenuto alla revisione della Costituzione

© Riproduzione riservata 2024

I limiti ai diritti fondamentali

- **Per Costituzione la nostra non è democrazia protetta perché**
  - le **riunioni** sono vietate non per quel che si discute ma perché non ci si riunisce in "modo pacifico e senz'armi" (art. 17)
  - le **associazioni** sono vietate non per i fini perseguiti, tranne che siano vietati già al singolo dalla legge penale, ma se agiscono in modo segreto o hanno una organizzazione di carattere militare (art. 18)
  - i **partiti** devono agire non per un fine ma con "metodo democratico" (art. 49)
  - non vi sono limiti ideologico-politici alla **libertà d'espressione** (art. 21) e a quella di **organizzazione sindacale** (art. 39)
  - non si può perdere la **cittadinanza**, e quindi il **diritto di voto** per motivi politici (art. 22)
  - il **dovere di fedeltà** alla Repubblica e alla Costituzione non impone un fine all'esercizio dei diritti fondamentali (art. 54)

© Riproduzione riservata 2024

Il DIRITTO DI RESISTENZA E DI DISOBBEDIENZA CIVILE

- Estrema ed eccezionale difesa della democrazia da atti radicalmente contrari ai principi e valori supremi della Costituzione perché «quando l'ingiustizia diventa legge, la resistenza diventa dovere» (Brecht)

- Diversa da rivoluzione (diretta a nuovo ordinamento) o disobbedienza civile non violenta contro obbligo specifico, eventualmente poi derogato (obiezione di coscienza) o abrogato (Rosa Parks)

- Forme di esercizio: passiva (disobbedienza) o attiva (contestazione) - individuale o collettiva

- Previsto in Costituzione non espressamente ma in nome della difesa della Patria (art. 52.1 Cost.) e della fedeltà alla Repubblica (art. 52.1 Cost.)
  - ➢ piuttosto limiti e controlli al potere politico

© Riproduzione riservata 2024